



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

ACCORDO ATTUATIVO PER LA DEFINIZIONE DI ATTIVITA' DI RICERCA-FORMAZIONE SU EDUCAZIONE E TECNOLOGIA DIGITALE ZERO-SEI ANNI

TRA

il **Comune di Bologna** di seguito denominato Comune (Codice fiscale/Partita IVA 01232710374), rappresentato dalla Dr.ssa Veronica Ceruti, Capo Area Educazione, Istruzione e nuove generazioni, domiciliata per la sua carica in Bologna presso la sede comunale

E

l'**Alma Mater Studiorum Università di Bologna** - Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" di seguito denominato Dipartimento, avente sede in Bologna, Via Filippo Re, 6 - Codice Fiscale 80007010376, rappresentato dalla Direttrice, Prof.ssa Ira Vannini domiciliata per la sua carica presso il Dipartimento e autorizzata alla stipula del presente atto dalla delibera della Giunta di Dipartimento del _____

(entrambe di seguito collettivamente indicate come "Parti")

PREMESSO CHE

- tra il Comune e il Dipartimento è in essere la Convenzione PG.N. 656662/2022 - Repertorio n. 7277 del 31.10.2022, (Rep. Unibo 134/2022, Prot. 1600/2022) per lo sviluppo della collaborazione fra le politiche e le iniziative educative, scolastiche ed extrascolastiche comunali 0-18 anni e le attività di formazione in servizio e di ricerca del Dipartimento di Scienze dell'Educazione;
- come definito nell'accordo di cui sopra, le parti si impegnano a coordinare le rispettive attività svolte nei settori di comune interesse relativamente ai servizi e ai relativi progetti dell'ambito educazione e formazione, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere:
 - un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione per la promozione di iniziative di sensibilizzazione nei confronti di specifiche tematiche pedagogiche e socio educative;
 - l'innovazione e qualificazione del sistema educativo e scolastico, socio - educativo cittadino da 0 a 18 anni nei suoi diversi ambiti: dalla promozione del benessere educativo e scolastico, all'inclusione e al contrasto delle povertà educative, dalla cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e all'educazione alla cittadinanza, dalla formazione del personale che in esso opera, allo sviluppo di nuove pratiche e metodologie educative;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

- la progettazione e realizzazione di iniziative nell'ambito della formazione permanente degli operatori, anche in riferimento alla prevenzione delle situazioni di burn out;
- il reciproco sostegno per la progressiva progettazione e implementazione di un sistema di valutazione formativa della qualità nei servizi educativi e scolastici da 0 a 6 anni del Comune di Bologna e dei servizi extra-scolastici e socio educativi erogati nella fascia di età 6-18 anni;
- il Comune e il Dipartimento, in considerazione dei proficui rapporti già realizzati e tuttora in essere, intendono consolidare alcune forme di collaborazione finalizzate ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione per la promozione di iniziative di ricerca, innovazione e qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione 0/6 nonché di sensibilizzazione nei confronti di specifiche tematiche pedagogiche e socio-educative nell'ambito della fascia 0-6 anni e delle figure educative che se ne occupano;
- il Coordinamento Pedagogico Territoriale in capo al Comune, con Atto d'indirizzo della Giunta comunale del 11 ottobre 2016 PG 340408/2016, organizza, sviluppa e promuove attività di ricerca e di formazione per tutti i Coordinatori Pedagogici dei sette Distretti appartenenti al territorio della Città Metropolitana di Bologna.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.

Le Parti si impegnano a coordinare le rispettive attività svolte nei settori di comune interesse relativamente ai servizi e ai progetti in ambito educativo e formativo, secondo le diverse competenze, con l'obiettivo di favorire e promuovere:

- 1) un continuo confronto finalizzato ad arricchire, reciprocamente, le proprie linee di azione per la promozione di iniziative di innovazione e ricerca nonché di sensibilizzazione nei confronti delle specifiche tematiche pedagogiche e socio-educative individuate nell'ambito della fascia 0-6 anni;
- 2) l'innovazione e qualificazione del Sistema integrato dei servizi educativi nella fascia 0-6 anni nei suoi diversi ambiti e la formazione del personale che in essi opera;
- 3) lo sviluppo di attività di ricerca, formazione, implementazione, valorizzazione e promozione rivolte:
 - a) a coordinatori/trici pedagogici/che e il personale docente e educativo dei servizi 0-6 anni, promuovendo una metodologia di didattica integrata con la quale si risponde al diritto al linguaggio digitale per l'infanzia;
 - b) alle famiglie attraverso una proposta educativa/didattica di qualità che va oltre alla dicotomia con l'analogico e coglie le opportunità della tecnologia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

digitale come strumento per il potenziamento delle esperienze educative (ad esempio con la costruzione di una guida pedagogica sull'uso corretto della tecnologia digitale);

- c) al territorio per diffondere i risultati dell'attività di ricerca-formazione, attraverso seminari, convegni, pubblicazioni, delle buone pratiche sperimentate svolte nell'ambito del presente Accordo, come sostegno e rinforzo al sistema integrato 0-6 anni.

Art. 2 - PROGETTO DI RICERCA

Il Dipartimento e il Comune si impegnano a sviluppare congiuntamente un progetto di ricerca-formazione e intervento attraverso una serie di azioni volte ad individuare gli attuali usi e rappresentazioni delle tecnologie digitali nei servizi 0-6 anni e nelle famiglie, al fine di pianificare buone pratiche di sperimentazione d'uso, nuove consapevolezze ed indicazioni di scelte di qualità.

Si prevede l'approfondimento attraverso incontri rivolti a specifici gruppi di docenti, educatori/trici e genitori, anche attraverso questionari anonimi, elaborando i dati della ricerca ed attività di restituzione pubbliche.

A tale scopo viene costituito un gruppo di lavoro misto composto da docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, afferenti al Settore Scientifico della didattica e pedagogia speciale e Coordinatori Pedagogici del Comune di Bologna afferenti al Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT).

La Responsabile Scientifica del presente accordo per il Dipartimento è la Dott.ssa Mariarosaria Nardone, con il coinvolgimento, nel gruppo di lavoro, della Prof.ssa Federica Zanetti.

I referenti tecnici per il Comune di Bologna sono la Dott.ssa Teresa Di Camillo, Responsabile Unità Coordinamento e Innovazione e Tutor CPT del Comune di Bologna e il Dott. Roberto Maffeo, referente del CPT.

Art. 3 – DURATA

Il presente accordo ha validità dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025, e potrà essere rinnovato per iscritto, nel rispetto della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.

Art. 4 – RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il Dipartimento metterà a disposizione propri docenti e personale, per l'attuazione delle seguenti fasi operative:

- supervisione della ricerca-formazione;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

- realizzazione e somministrazione degli strumenti di rilevazione dei dati di interesse di tipo qualitativo e quantitativo - ovvero focus group e questionari anonimi - rivolti a coordinatori pedagogici del CPT, al personale educativo dei servizi all'infanzia aderenti alla ricerca (max 10 servizi) e alle famiglie frequentanti gli stessi servizi;
- momenti formativi per il personale coinvolto nella ricerca-formazione;
- momenti di coinvolgimento formativo e volontario dei genitori per sperimentare le tecnologie digitali a casa attraverso una griglia di buon uso;
- elaborazione e presentazione in forma aggregata dei dati raccolti, anche in momenti di restituzione pubblica;
- elaborazione e proposta delle azioni successive alla luce degli elementi scaturiti dalla ricerca/formazione;
- osservazione nelle sezioni dei bambini coinvolti nella sperimentazione e proposte metodologiche di inserimento dei media digitali nella progettazione educativa e didattica.

Il Comune, attraverso il Coordinamento Pedagogico Territoriale promuoverà le azioni della ricerca per sostenere:

- il coinvolgimento volontario dei Coordinatori pedagogici facenti parte del Coordinamento Pedagogico Territoriale;
- il coinvolgimento del personale educativo e scolastico dei servizi all'infanzia del Comune di Bologna e dell'area metropolitana (servizi aderenti alla ricerca), attraverso il/la proprio/a coordinatore/trice pedagogico/a;
- il coinvolgimento volontario del personale educativo;
- il coordinamento del gruppo di lavoro di ricerca-formazione.

Per la realizzazione delle attività il Comune metterà a disposizione euro 15.000,00, a titolo di contributo.

Le attività previste saranno realizzate con l'utilizzo delle risorse strumentali e professionali di cui il Dipartimento e il Comune dispongono nell'ambito del proprio ordinamento.

Art. 5 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

- Il contributo previsto all'art. 4 verrà trasferito con le seguenti modalità:
- una tranche di € 5.000 entro settembre 2025;
- una tranche di € 5.000 entro novembre 2025;
- una tranche da € 5.000, a saldo, al termine delle attività pattuite previa presentazione di una relazione finale.

I pagamenti di cui al paragrafo precedente dovranno essere effettuati, da parte del Comune di Bologna a favore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, con la tempistica indicata, a seguito di emissione di note contabili da parte del Dipartimento, sul



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

conto di Ateneo di contabilità speciale associato al seguente **IBAN:**
IT96X0100004306TU0000010721.

Art. 6 – PERSONALE

Ai fini dell'esecuzione del presente accordo, le Parti potranno avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca/contrattisti, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito della ricerca.

Ciascuna parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente accordo collaborativo di ricerca, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

Il personale di una parte che si rechi presso i locali dell'altra per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso la parte ospitante. A tal fine, ciascuna parte si impegna a fornire informazioni dettagliate sia sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui il personale andrà ad operare, sia sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla specifica attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Art. 7 - DIRITTI DELLE PARTI SUL BACKGROUND E SUL SIDEGROUND

Ciascuna parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

Fermo restando quanto disposto al paragrafo precedente, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo collaborativo di ricerca e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna parte non potrà essere utilizzato dall'altra parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Art. 8 – DIRITTI DELLE PARTI SUL FOREGROUND

I diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground generato nell'ambito dell'attività di ricerca oggetto del presente accordo spettano in contitolarità all'Università e all'Ente Pubblico in parti uguali. Ciascuna delle Parti dovrà dare immediata comunicazione



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

all'altra dell'ottenimento di un risultato che possa costituire Foreground e le Parti sottoscriveranno il Disclosure Report con indicazione, tra l'altro, dei soggetti titolari dei diritti morali. In caso di Foreground che possa essere oggetto di brevettazione o di tutela mediante altre forme di privativa, le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di tale Foreground. In ogni caso, le Parti saranno libere di usare il Foreground congiunto per scopi non commerciali. In ogni caso l'Università conserva il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del Foreground, nel suo insieme e in ciascuna delle parti che lo compongono, per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 9.

Art. 9 - PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Le Parti si riservano il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente accordo previa trasmissione in via riservata all'altra parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

La parte ricevente la bozza avrà facoltà di comunicare per iscritto all'altra, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.

Ove la parte ricevente la bozza ometta di dare tempestivo riscontro, l'altra parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

Le Parti si impegnano a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del rapporto oggetto del presente accordo.

Art. 10 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente accordo e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

- (a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a terzi;
- (b) ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere qualsiasi attività ragionevolmente necessaria ad impedire l'accesso a terzi delle Informazioni Riservate;
- (c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse rispetto a quelle connesse all'esecuzione dell'Accordo;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, in tutto o in parte, con ogni mezzo file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente Informazioni Riservate, salvo che non sia necessario per l'esecuzione dell'accordo o salvo consenso scritto;

(e) a restituire o distruggere immediatamente, ogni file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti Informazioni Riservate, a fronte di richiesta scritta dell'avente diritto e comunque al termine o alla risoluzione dell'accordo, salvo che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

Non seguono la disciplina di cui al precedente paragrafo:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una parte all'altra, che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze rispetto ai quali la parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni di cui al consenso prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una parte possa dimostrare di essere stati in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per "terzi" devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

Art. 11 – UTILIZZO DEL MARCHIO

Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. L'Ente Pubblico non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'Università e/o di sue strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all'Università.

Art.12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano al rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e dichiarano di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 GDPR, consultabile, per quanto riguarda il Dipartimento/Struttura, all'indirizzo: <https://www.unibo.it/it/ateneo/privacy-e-note-legali/privacy/informativa-generale-sul-trattamento-dei-dati-personali> e, per quanto riguarda l'Ente Pubblico, all'indirizzo <https://www.comune.bologna.it/informativa-privacy>

Art. 13 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Accordo e nella Convenzione da cui esso deriva, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 14 - CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia connessa al presente contratto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Bologna.

Art. 15 - ONERI FISCALI

Il presente Accordo, firmato digitalmente ai sensi della Legge n. 221/2012, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente. All'imposta di bollo, pari a euro 32,00, provvede l'Università di Bologna ai sensi del D.M. 17.06.2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica, come da autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Bologna - Ufficio territoriale di Bologna 2.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
"GIOVANNI MARIA BERTIN"

Letto, approvato e sottoscritto

Bologna, lì _____

Per il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin"

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Il Direttore Prof.ssa Ira Vannini

Per il Comune di Bologna

Area Educazione Istruzione e nuove generazioni

La Capo Area Dott.ssa Veronica Ceruti
